Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 18 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 917.

Estensione ai partigiani delle norme per la riabilitazione dei condannati che abbiano partecipato ad operazioni belliche con fedeltà ed onore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice penale militare di guerra, approvato con R. decreto 20 febbraio 1941, n. 303;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del titolo quarto del libro secondo del Codice penale militare di guerra si applicano anche a coloro che per aver partecipato alla lotta di liberazione, abbiano ottenuto il riconoscimento di una delle qualifiche stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 dicembre 1945, n. 918.

Facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di trattenere temporaneamente in servizio il dott. Giuseppe Vogliotti, procuratore generale di Corte di appello.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 227 dell'Ordinamento giudiziario, approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di trattenere temporaneamente in servizio, in soprannumero, il dott. Giuseppe Vogliotti, procuratore generale di Corte di appello riassunto in servizio a' sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320, a decorrere dal 29 settembre 1945, data del compimento del suo 75° anno di età, e non oltre il 31 dicembre 1946, con le forme prescritte dal citato decreto legislativo Luogotenenziale, e con il trattamento economico ivi previsto, oltre gli assegni inerenti alle funzioni che esercita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 134 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 170.

Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, sugli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore;
Vista la legge 13 giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276, concernente l'aumento degli onorari degli avvocati e degli onorari e diritti di procuratore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli onorari di avvocato e gli onorari e diritti di procuratore stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, n. 794, e dalle tabelle *A* e *B* ad essa allegate, sono aumentati del duecento per cento, compreso in tale aumento quello del settanta per cento stabilito dal decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 276.

Art. 2.

Il Primo presidente della Corte d'appello, su proposta del Consiglio dell'Ordine forense, fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso per le spese di scritturazione, di cui al paragrafo 6°, n. 73, comma secondo, della tabella *B* allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794, e vi apporta tutte le modificazioni del caso.

Art. 3.

L'art. 57 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori stabilisce ogni due anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare.

« Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere, per quelle dei Consigli degli ordini, del Consiglio nazionale forense ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 135. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 171.

Miglioramenti economici a favore del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la legge 14 giugno 1928, n. 1384;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena fornito del trattamento di cui alle tabelle 9, 10 e 11, annesse al R. decreto 4 aprile 1935, n. 497, viene concesso l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, aumentato in base al R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610.

Art. 2.

In aggiunta alle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente articolo, è concessa al personale suddetto una integrazione temporanea graduata dal 70 al 10 % nei modi e termini previsti dal R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18-B e successive modificazioni.

Art. 3.

L'assegno temporaneo di guerra di cui all'art. 1 è conglobato nelle misure delle retribuzioni fissate nelle tabelle 9, 10 e 11 allegate al R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

E' concesso al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, un aumento integrativo temporaneo nella misura prevista per i personali indicati nella lettera *c*) dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, con i criteri e limiti stabiliti nel 2° comma dello stesso citato articolo e negli articoli 6 e 7 del decreto medesimo.

Art. 4.

Le misure delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del 1° comma dell'art. 3 sono aumentate del 50 % ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Art. 5.

In aggiunta alle competenze di cui ai precedenti articoli è concesso al personale aggregato un assegno a titolo di razione viveri previsto dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, nelle misure, nei limiti, con le modalità e condizioni previste nello stesso decreto.

Art. 6.

In sostituzione dell'indennità di caro-viveri di cui il personale attualmente fruisce, è concessa una indennità di aggiunta di famiglia nella misura e alle condizioni previste per i dipendenti statali.

Art. 7.

Il trattamento previsto dai precedenti articoli è dovuto soltanto a coloro che prestino la loro opera per almeno 20 ore settimanali, da accertarsi con dichiarazione rilasciata personalmente e sotto la propria responsabilità dall'autorità dirigente dalla quale il personale aggregato dipende.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 febbraio 1945 per le provincie a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, e dal 1° maggio 1945 per le provincie situate a nord di tale linea.

Sono convalidati gli eventuali pagamenti effettuati, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto, rispettivamente per le due zone indicate nel precedente comma, prima del 16 febbraio 1945 e del 1° maggio 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 130. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 172.

Abrogazione del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, recante norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentiti il Consiglio di Stato in adunanza generale e la Corte dei conti in sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1947 sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 14, 15, 19, 43 e 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dagli articoli 39, 115, 284 e 299, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 18 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1946 cessano di aver vigore le norme di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Con successivo provvedimento legislativo saranno emanate le disposizioni transitorie occorrenti per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dalle norme richiamate nel comma precedente a quella disciplinata dalle disposizioni ordinarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 173.

Facoltà al Ministro per la guerra di collocare fuori ruolo un cappellano militare del Regio esercito da destinare in servizio presso la Santa Sede.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 gennaio 1936, n. 77;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di collocare fuori ruolo, con le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, e successive modificazioni, un cappellano militare del Regio esercito in servizio permanente assimilato di rango al grado di tenente oppure di capitano, per essere destinato in servizio presso la Santa Sede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 131. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Troia (Foggia), di Ortona (Chieti) e di Ostuni (Brindisi).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Troia (Foggia), di Ortona (Chieti) e di Ostuni (Brindisi) non possono utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Troia (Foggia), di Ortona (Chieti) e di Ostuni (Brindisi) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dei predetti Enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(967)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.

Convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la deliberazione in data 21 novembre 1945, con la quale il commissario straordinario della Cassa di risparmio della provincia di Macerata ha confermato i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale indicato nella delibera medesima;

Considerato che la conferma viene giustificata con il fatto che i provvedimenti suindicati furono adottati in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari e al di fuori, quindi, da qualsiasi ispirazione politica o da imposizione;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio della provincia di Macerata, concernente la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale della Cassa medesima, indicato nella sopra citata delibera 21 novembre 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(1025)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Fontanini Umberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Gelpi Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Fontanini Umberto fu Giuseppe;
Visto il relativo atto di procura in data 26 settembre 1945;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Fontanini Umberto fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Gelpi Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1004) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Gargiulo Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Maroni Ponti Massimo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Gargiulo Renato fu Leonardo;
Visto il relativo atto di procura in data 1° ottobre 1945;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gargiulo Renato fu Leonardo è nominato rappresentante del sig. Maroni Ponti Massimo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1006) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Giulini Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Maroni Ponti Massimo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Giulini Luigi fu Paolo;
Visto il relativo atto di procura in data 21 novembre 1945;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giulini Luigi fu Paolo è nominato rappresentante del sig. Maroni Ponti Massimo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1007) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Gnecco Marcello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Moro Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Gnecco Marcello fu Giuseppe;
Visto il relativo atto di procura in data 23 agosto 1945;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gnecco Marcello fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Moro Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1008) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1946.
Nomina del sig. Tanzi Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tremolada Gianmaria, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Tanzi Angelo fu Angelo Amedeo;
Visto il relativo atto di procura in data 20 luglio 1945;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Tanzi Angelo fu Angelo Amedeo è nominato rappresentante del sig. Tremolada Gianmaria, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 29 marzo 1946

(1009) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con una tariffa di assicurazione attualmente in vigore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con una forma di assicurazione a premio unico attualmente in vigore;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, è autorizzata a portare a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con contratti di assicurazione senza visita medica stipulati in base alla tariffa « Assicurazione e risparmio a premio unico » approvata con decreto Ministeriale 7 marzo 1932 e ad includere nelle relative polizze la seguente clausola:

« Per la presente polizza, emessa sulla testa di assicurato che a scadenza non avrà superato il 65° anno e per un capitale rischio non superiore a L. 100.000 è stato concesso l'esonero della visita medica; in caso di decesso dell'assicurato entro il biennio della decorrenza, sarà rimborsato agli aventi diritto il premio unico versato, maggiorato degli interessi composti al saggio del 4 % ».

Roma, addì 9 aprile 1946.

(1036) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base alle tariffe n. 1 e n. 2 approvate con decreto Ministeriale 27 luglio 1931 e ad includere nelle relative polizze la seguente clausola:

« La presente assicurazione, emessa per un capitale non superiore a L. 100.000, è stipulata senza visita medica.

In caso di decesso dell'assicurato nel primo anno dalla decorrenza della polizza, la Società rimborserà la metà dei premi pagati; in caso di morte nel primo semestre del 2° anno, sarà corrisposto un capitale pari alla metà di quello assicurato ed in caso di morte nel 2° semestre del 2° anno, un capitale pari ai tre quarti di quello assicurato.

Qualora la morte avvenga per suicidio, rimangono immutate le norme fissate dalle condizioni generali di polizza, purchè le prestazioni da esse derivanti non superino quelle sopraindicate.

Tali limitazioni non avranno effetto nel caso in cui la morte avvenga per infortunio, esclusa ogni concausa ».

Roma, addì 9 aprile 1946

(1035) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali di polizza presentate dalla Rappresentanza, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita », intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla Rappresentanza, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita »:

a) tar. U-1 relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

b) tar. U-4 relativa all'assicurazione a premio unico di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Rappresentanza è autorizzata ad apportare alle predette tariffe l'aumento del 4 % sul premio unico.

Roma, addì 9 aprile 1946

(1034) *Il Ministro*: GRONCHI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Ripristino della denominazione francese dei Comuni della Valle d'Aosta

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA VALLE DI AOSTA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545;
Vista la deliberazione del Consiglio della Valle in data 10 gennaio 1946;

Decreta:

Art. 1.

I nomi di località soppressi o modificati dal passato regime sono ripristinati nella loro forma originaria.

Art. 2.

Conseguentemente, i Comuni della Valle di Aosta riassumono la denominazione seguente:
Allain Antey Saint André - Arvier - Ayas - Aymaville - Bionaz - Brusson - Challant Saint Anselme et Challant Saint Victor - Chambave - Chamois - Champorcher - Châtillon - Courmayeur - Donnaz - Doues - Etroubles - Gressoney - La Magdeleine - La Salle - La Thuile Liliane - Montjovet Morgex - Ollomont Oyace - Pontbozet Pont Saint Martin Pré Saint Didier - Quart - Rhême Notre Dame et Rhême Saint Georges - Saint Oyen Saint Rémi - Saint Vincent Torgnon - Valgrisanche - Valpelline - Valsavaranche - Valtournanche - Verres - Villeneuve.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Aosta, addì 15 gennaio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio della Valle di Aosta*
PAREYSON

(1070)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1948

Si notifica che il giorno 11 maggio 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la sesta estrazione, e successivamente le precedenti dalla prima alla quinta, per l'assegnazione dei cinque premi di L. 1.000.000 ciascuno, spettanti ad ognuna delle tre serie dei buoni del Tesoro quinquennali, emessi in base al decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 10 dello stesso mese di maggio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 15 aprile 1946

Il direttore generale: CONTI

(1069)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di prima e di seconda serie

Si notifica che nei giorni 13 maggio 1946 e successivi, alle ore 17, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 23ª estrazione e successivamente la 22ª, per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di 1ª e di 2ª serie.

Per ognuna delle due serie saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento, stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 aprile 1946

(1068) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 aprile 1946 - N. 88

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,40
Id. 3,50 % 1902	89,80
Id. 3 % lordo	78 —
Id. 5 % 1935	98,975
Redimibile 3,50 % 1934	86,05
Id. 5 % 1936	98,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,625
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palmi (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 2.350.000 per il pareggio del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Palmi (Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.350.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1058)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.